



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **551/2017 R.G.** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.

Angelone Paolo Maria e Scarpelli Franco

RICORRENTE

contro:

(C.F. _____), con il patrocinio

dell'Avvocatura Distrettuale di Milano

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 8 marzo 2017, _____ conveniva in giudizio innanzi al al
Tribunale di Monza il Min _____ chiedendo di accogliere le seguenti
conclusioni:

- "1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di Euro 309,67 a titolo di differenze retributive (di cui Euro 21,43 a titolo di t.f.r. ed Euro 26,43 a titolo di tredicesima mensilità) per la prestazione svolta a favore della convenuta nei mesi di luglio 2015, novembre 2015 e marzo 2016 e, conseguentemente, condannare il Min _____ al pagamento di tale somma;*
- 2) con interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;*



3) con vittoria di competenze professionali da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 distratte in favore dell'avv. Paolo M. Angelone ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ”.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Giudice istruiva la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva, pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha allegato: “Il signor (di seguito anche il “ricorrente”) è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Monza, dal 14 agosto 2014 al 24 agosto 2016 (doc. 1 – certificato di detenzione del 29 marzo 2016).

2) Nei mesi di luglio e novembre 2015 il ricorrente ha lavorato come “porta vitto” alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (doc. 2 – cedolini paga di luglio e novembre 2015 del signor), occupandosi della distribuzione dei pasti ai carcerati. In particolare, il signor , dopo aver preso i carrelli portavivande che arrivavano dalla cucina tramite un montacarichi, distribuiva nelle singole celle i tre pasti principali della giornata (colazione, pranzo e cena). Tale attività impegnava il ricorrente per due o tre ore al giorno (cfr. per le ore effettive doc. 2).

3) Nel mese di marzo 2016, invece, il ricorrente ha lavorato come “scopino” (doc. 2 – cedolino paga di marzo 2016 del signor). Nello svolgimento di tale mansione, il signor si è occupato della pulizia dei corridoi, delle scale, degli uffici, delle docce e delle c.d. “salette ricreative”, curando, altresì, lo smaltimento dell'immondizia. Tale attività impegnava il ricorrente per 8 ore al giorno.

4) Per il lavoro svolto, il Ministero della Giustizia ha corrisposto al signor la somma complessiva lorda di Euro 473,84, di cui Euro 120,71 per luglio 2015, Euro 147,22 per novembre 2015 ed Euro 205,91 per marzo 2016 (doc. 2 – cedolini paga del signor Pranio).



5) Le somme corrisposte al ricorrente per lo svolgimento del lavoro in carcere sono state determinate sulla base dei valori indicati nelle tabelle ministeriali relative alle “mercedi” spettanti ai lavoratori detenuti il cui ultimo aggiornamento risale al marzo 1993 (doc. 3 – tabelle ministeriali di adeguamento delle mercedi dei detenuti lavoratori emanate il 10 marzo 1993)”.
Tali circostanze sono pacifiche tra le parti.

Il ricorrente fonda la propria rivendicazione economica sull’art. 22, L. 26 luglio 1975, n. 354 il quale prevede che le mercedi non devono essere inferiori ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro; le tabelle ministeriali (che risalgono come detto al 1993) non sono dunque state più aggiornate secondo gli indici del consumo e le modifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro di ogni categoria.

La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza con motivazioni che vengono qui riportate nei passaggi essenziali ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Posto, quindi, che il lavoratore detenuto può vantare un diritto alla mercede nella misura fissata dall'apposita commissione, ma non in quella indicata dai contratti collettivi di lavoro, si pone il problema se, in mancanza di intervento da parte della predetta commissione, si debbano applicare le retribuzioni previste dai contratti collettivi, come richiesto dal ricorrente, o la mercede minima fissata dall'art. 22 O.P., come ritenuto dal magistrato di sorveglianza.

Poiché il limite minimo è previsto come livello al di sotto del quale la commissione non può scendere nella determinazione della mercede - pur dovendo tener conto della qualità e quantità del lavoro carcerario, come causa di giustificazione della decurtazione della mercede rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi - si deve affermare che in mancanza di un aggiornamento delle tabelle della commissione non si può automaticamente applicare il minimo di legge, senza quella valutazione della qualità e quantità del lavoro prestato che giustifica la decurtazione rispetto alla retribuzione del lavoro libero.



Deve ritenersi, invece, che una volta intervenuta una valutazione da parte della commissione – tenendo conto, in via generale, delle caratteristiche del lavoro carcerario, in relazione ai parametri indicati dalla legge e dalla Costituzione – essa resti valida finché non sia modificata, in conformità ad un'eventuale cambiamento delle caratteristiche organizzative, qualitative e quantitative del lavoro carcerario; con la conseguenza che la mercede per il lavoro dei detenuti deve essere corrisposta in base alle percentuali fissate dalla commissione nel suo ultimo intervento.

Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione. (Sezione Sorveglianza Nuoro, 27/09/2005; si veda anche Cass. pen., 8 luglio 2004, n. 36250).

Ne consegue che l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di retribuire i detenuti per le prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze della stessa con una mercede non inferiore ai due terzi della retribuzione quale stabilita dal c.c.n.l. per la categoria di lavoratori con mansioni uguali o corrispondenti a quelle svolte. In base all'art. 22, L. 26 luglio 1975, n. 354 le "mercedi" spettanti a ciascuna categoria di lavoratori sono parametrize alle retribuzioni stabilite per gli altri lavoratori della stessa categoria dai contratti collettivi di lavoro.

Ai fini del presente ricorso è, quindi, necessario determinare quale contratto collettivo si debba applicare al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'Amministrazione Penitenziaria.

Questo Tribunale, in una causa analoga alla presente – nella quale si richiedeva la



condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di differenze retributive per la prestazione di lavoro svolta da un detenuto in qualità di “porta vitto” –, ha ritenuto congrua l’adozione dei minimi retributivi previsti per il 4° livello del CCNL Turismo per la determinazione delle differenze retributive dovute (tale CCNL, peraltro, era stato applicato in quanto specificamente invocato dallo stesso Ministero) (cfr. doc. 4 – sentenza del Tribunale di Monza, 14 luglio 2015, n. 421, dott.ssa Capelli).

Si ritiene, peraltro, che il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inquadrati nel 4° livello del CCNL Turismo possa essere preso a riferimento anche per la quantificazione delle differenze retributive dovute per il mese di marzo 2016, in cui il signor Pranio ha svolto le mansioni di “scopino”. Tale figura professionale, infatti, è specificamente prevista tra quelle indicate nella 3° Categoria – C), dell’Allegato B – “Prospetti di inquadramento”, alla Circolare n. 2294/4748 del 9 marzo 1976, nella quale, senza dubbio, è ricompresa anche la figura del “porta vitto”, presa in esame nella richiamata sentenza del 14 luglio 2015, n. 421 (appartengono, infatti, a tale categoria *“Coloro che svolgono mansioni di fatica: Es. scopini, spesini, porta-pacchi, inservienti in genere, piantoni di infermeria”*) (doc. 5 – Circolare n. 2294/4748 “Mercedi ai detenuti lavoratori stabilite ai sensi dell’art. 22 della legge 26.7.1975 n. 354 del 9 marzo 1976).

L’importo dovuto al _ sulla base dei conteggi allegati che, oltre ad apparire corretti in quanto elaborati sulla base delle ore di lavoro svolte attestate in busta-paga, non sono stati specificatamente contestati dalla convenuta, è pari a 261,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria che si computano cumulativamente ex art. 429 c.p.c.

Non spetta al ricorrente il rateo di tredicesima pari a euro 25,42 e il T.F.R di euro 21,43 in quanto, come previsto nella circolare GDA 09.03.1976 n. 2294/4748, tali emolumenti devono ritenersi inclusi nella mercede.

Le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:



1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di _____ dell'importo di euro 261,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Condanna l'amministrazione resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese come per legge;
3. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 22/11/2017

Il Giudice
Dott. Camilla Stefanizzi

